



Comune di Favignana

Libero Consorzio Comunale di Trapani

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE DI CONCESSIONE PER
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI
APPARTENENTI AL DEMANIO O AL
PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A
MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE
ATTREZZATE**

(Legge 160/2019 comma 837)

I N D I C E

<i>Art. 1 -</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2 -</i>	<i>Definizioni e disposizioni generali</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3 -</i>	<i>Presupposto del canone</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 4 -</i>	<i>Soggetto passivo</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 5 -</i>	<i>Criteri per la determinazione della tariffa</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 6 -</i>	<i>Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 7 -</i>	<i>Determinazione delle tariffe</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 8 -</i>	<i>Riduzioni e maggiorazioni</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 9 -</i>	<i>Modalità e termini per il pagamento del canone</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 10 -</i>	<i>Decadenza automatica per mancato pagamento del canone</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 11 -</i>	<i>Occupazioni abusive</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 12 -</i>	<i>Accertamenti – Recupero canone</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 13 -</i>	<i>Sanzioni e indennità</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 14 -</i>	<i>Rimborsi</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 15 -</i>	<i>Autotutela</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 16 -</i>	<i>Riscossione coattiva</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 17 -</i>	<i>Contenzioso</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 18 -</i>	<i>Disposizioni finali</i>	<i>Pag. 8</i>

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/200, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di Favignana.
2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 della Legge 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sia con riferimento alle limitazioni e divieti, che per la individuazione della tariffa standard annua e giornaliera e per le sue modificazioni in base ai coefficienti prefissati, in base alla popolazione residente in relazione ai dati statistici ufficiali al 31/12/2019, il Comune di Favignana si colloca nella fascia dei Comuni fino a 10.000 abitanti

Articolo 2

Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - a) per *aree pubbliche*: aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Sono comprese tra le aree pubbliche le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituite a termini di legge;
 - b) per *commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - c) per *mercato*: l'area pubblica o area privata gravata da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituite a termini di legge, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande;
 - d) per *posteggio di mercato*: l'area rientrante nella zona di svolgimento del mercato che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - e) per *mercato annuale*: l'evento che si svolge in aree appositamente e permanentemente attrezzate che comporta occupazioni a carattere stabile effettuate dagli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - f) per *mercato giornaliero*: l'evento che si svolge a cadenza giornaliera, settimanale o mensile che prevede la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche in luoghi e orari prestabiliti, lasciando lo spazio adibito a disposizione della collettività durante il periodo di non svolgimento dell'evento e, comunque, che non comporta occupazioni a carattere stabile;
 - g) per *mercato straordinario*: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche normalmente concessionari di posteggio;
 - h) per *operatore*: il soggetto titolare della concessione all'occupazione del suolo pubblico nelle misure e nel luogo indicati dal Comune e dalla autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante, o i suoi aventi causa;
2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.

3. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 3

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 4

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Il canone è dovuto per l'intero periodo risultante dall'atto di concessione di posteggio indipendentemente dall'effettiva occupazione dello stesso da parte del concessionario.
3. Per i posteggi presenti nei singoli mercati del territorio comunale caratterizzati da una giornata di svolgimento con cadenza settimanale, ai fini della determinazione del canone, l'anno solare è considerato convenzionalmente formato da 52 settimane esatte.
4. Per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Articolo 5

Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Articolo 6

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'allegato "A" del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 29/12/2020, che si allega al presente Regolamento (all. A)

Articolo 7

Determinazione delle tariffe

1. La delibera di determinazione delle tariffe annua e giornaliera, da cui deriva il piano tariffario articolato secondo le riduzioni e le maggiorazioni del presente Regolamento, è di competenza della

Giunta Comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

2. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività.
3. Alle strade od aree appartenenti alla 1° categoria viene applicata la tariffa più elevata; la tariffa per le strade di 2° categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1°; la tariffa per le strade di 3° categoria è ridotta in misura del 70 per cento rispetto alla 1°.
4. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 8

Riduzioni e maggiorazioni

1. Ai sensi del comma 843 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 la tariffa annua e giornaliera determinata dalla Giunta Comunale, secondo i criteri del presente Regolamento, non può essere superiore alla tariffa annua e giornaliera di cui ai commi 841 e 842 della Legge n. 160/2019 aumentata del 25%.
2. Per le occupazioni di mercato giornaliero si applica la tariffa base determinata dalla Giunta comunale frazionata per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo ed in ragione della superficie occupata. Qualora l'orario effettivo fosse superiore a 9 ore, si applica la tariffa giornaliera
3. **Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento, determinata annualmente dalla Giunta Comunale contestualmente all'approvazione delle tariffe.**
4. **Ai sensi dell'art. 1, comma 843, della Legge n. 160/2019, la Giunta Comunale può disporre riduzioni fino all'azzeramento del canone per particolari tipologie di mercati o mercatini a tema, ovvero per specifici progetti di valorizzazione del territorio nonché per specifiche motivazioni di pubblico interesse.**

Articolo 9

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice (pagoPA).
2. Il canone per il periodo di occupazione dell'anno di riferimento dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo dovuto sia superiore a euro 250,00, su motivata richiesta dell'interessato, è consentito il versamento in tre rate di pari importo scadenti il 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre.
In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
3. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
4. Per le occupazioni di mercato annuale aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

5. Per le annualità successive a quella del rilascio dell'autorizzazione il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ogni anno, ovvero entro le scadenze delle rate di cui al comma 1.
6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
7. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
8. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
9. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione le sanzioni e gli interessi di cui all'art. 13 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
10. Per le date la cui scadenza cada in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
11. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
12. In caso di sospensione temporanea per motivi di interesse pubblico, per cause di forza maggiore o per eventi straordinari ed imprevedibili che determinano l'adozione di misure emergenziali governative, regionali o locali spetta la riduzione del canone in misura proporzionale al periodo di durata della sospensione.

Articolo 10

Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina la decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. L'ufficio dell'ente competente per le attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione deve cessare; ove ciò non avvenga si considera abusiva.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Articolo 11

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni prive della concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto concessorio;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune le sanzioni e le indennità di cui al successivo art. 13.

Articolo 12

Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 provvedono il Responsabile dell'entrata nonché altri dipendenti del Comune, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.
3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio dell'ente competente per le attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.
4. Il Comune provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

Articolo 13

Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 - le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
4. Nei casi omesso, parziale o tardivo pagamento del canone la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 ne maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.
5. Sulle somme dovute si applicano gli interessi al tasso di interesse legale maggiorato di 1,5 punti percentuali o altra misura prevista nel Regolamento delle entrate.
6. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione

Articolo 14

Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale, aumentato di 1,5 punti percentuali o altra misura prevista nel Regolamento delle entrate.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 12,00.

Articolo 15

Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata, entro 60 giorni dalla notifica, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 16

Riscossione coattiva

1. Si applica l'art. 30 del vigente Regolamento generale delle entrate comunali.

Articolo 17

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 18

Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.